

**DATORI DI LAVORO OPERANTI NEI SETTORI ARTIGIANATO E SOMMINISTRAZIONE E
ESONERO DAL VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ALTERNATIVO AL RICORSO
AGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI COVID: CHIARIMENTI INPS**

Nel quadro delle misure adottate per il sostegno e il rilancio dell'economia a seguito della pandemia, l'art 3 ^(*) del d.l. 14/8/2020 n. 104 - vigente dal 15 agosto 2020 e convertito, con modificazioni, nella legge 13/10/2020 n. 126 - ha previsto un esonero dal versamento dei contributi previdenziali per i datori di lavoro che non richiedano i trattamenti di integrazione salariale (cassa integrazione ordinaria o in deroga e assegno ordinario) introdotti dal precedente art. 1 (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 37/2020).

Per la sua fruizione, l'INPS ha provveduto a fornire le indicazioni operative con la circolare 18/9/2020 n. 105 (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 40/2020) e i messaggi 13/11/2020 n. 4254 (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 48/2020) e 5/1/2021 n. 30 (riguardante le aziende con lavoratori iscritti alla Gestione pubblica).

In particolare (come precisato nella circolare n. 105/2020), possono accedere all'esonero de quo i datori di lavoro che abbiano:

- 1) già fruito, nei mesi di maggio e giugno 2020 ^(**), degli interventi di integrazione salariale di cui agli artt. da 19 a 22-quinquies del d.l. 17/3/2020 n. 18 (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 11/2020), convertito, con modificazioni, dalla legge 24/4/2020 n. 27, e successive modificazioni, cioè dei trattamenti ordinari di integrazione salariale, degli assegni ordinari e dei trattamenti di integrazione salariale in deroga, riconosciuti secondo la disciplina posta in relazione all'emergenza epidemiologica da COVID;
- 2) fatto richiesta degli ammortizzatori sociali in data antecedente al 15 agosto 2020 o, in alternativa, in data successiva al 14 agosto 2020, purché la relativa decorrenza si collochi in data anteriore al 13 luglio 2020. Tale possibilità vale anche nelle ipotesi in cui i medesimi trattamenti abbiano uno sviluppo, seppur parziale, in periodi successivi al 12 luglio 2020.

^(*) **Art. 3, comma 1, del d.l. n. 104/2020**

Esonero dal versamento dei contributi previdenziali per aziende che non richiedono trattamenti di cassa integrazione

1. In via eccezionale, al fine di fronteggiare l'emergenza da COVID-19, ai datori di lavoro privati, con esclusione del settore agricolo, che non richiedono i trattamenti di cui all'articolo 1 del presente decreto e che abbiano già fruito, nei mesi di maggio e giugno 2020, dei trattamenti di integrazione salariale di cui agli articoli da 19 a 22-quinquies del decreto-legge 17 marzo 2020, n.18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 e successive modificazioni, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, è riconosciuto l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico, per un periodo massimo di quattro mesi, fruibili entro il 31 dicembre 2020, nei limiti del doppio delle ore di integrazione salariale già fruito nei predetti mesi di maggio e giugno 2020, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, riparametrato e applicato su base mensile. L'esonero di cui al presente articolo può essere riconosciuto anche ai datori di lavoro che hanno richiesto periodi di integrazione salariale ai sensi del predetto decreto-legge n. 18 del 2020, collocati, anche parzialmente, in periodi successivi al 12 luglio 2020.

omissis

^(**) L'esonero spetta anche ai datori di lavoro che abbiano fatto ricorso agli ammortizzatori sociali COVID **in uno solo** dei mesi di maggio o giugno 2020, e non quindi necessariamente in entrambi (messaggio INPS 21/12/2020 n. 4781 - CONFIMI ROMAGNA NEWS n.1/2021).

Da ultimo e con il messaggio 17/5/2021 n. 1956, l'INPS ha ulteriormente evidenziato che, per i datori di lavoro rientranti nel campo di applicazione dei Fondi di solidarietà c.d. alternativi, di cui all'art. 27 del d.lgs. 14/9/2015 n. 148 - operanti cioè nei settori dell'**Artigianato** e della **Somministrazione** -, la concessione dei trattamenti di integrazione salariale previsti dall'art. 19, comma 6, del d.l. n. 18/2020, e successive modificazioni, non è subordinata alla presentazione di una preventiva domanda all'Istituto né a una sua autorizzazione alla fruizione. Per questa ragione, in riferimento a tali trattamenti di integrazione salariale, è necessario, ai fini della riconoscibilità o meno dell'esonero contributivo previsto dall'art. 3 del d.l. n. 104/2020, individuare la loro precisa decorrenza temporale rispetto alla successione di norme che hanno disciplinato le tutele per la pandemia da COVID.

Di conseguenza, alla luce delle interlocuzioni avute con il ministero del Lavoro e delle Politiche sociali e in ragione del regime di alternatività tra l'esonero di cui all'art. 3 del d.l. n. 104/2020 e i trattamenti di integrazione salariale ivi previsti all'art. 1, *«possono accedere al suddetto esonero i datori di lavoro che abbiano fruito del numero di settimane compatibili con i limiti disposti dai decreti-legge n. 18/2020 e n. 34/2020 (9+9 settimane) prima del 15 agosto 2020 (data di entrata in vigore del decreto-legge n. 104/2020) per periodi collocati in data antecedente il 15 agosto e, senza soluzione di continuità, a cavallo del 13 luglio 2020. Con successivo messaggio saranno fornite indicazioni in ordine alle modalità con cui le Strutture territoriali dovranno effettuare i controlli circa la corretta fruizione dell'esonero in parola.»*